Legge regionale 09 marzo 1989, n.17

Norme in materia di Polizia Municipale

TITOLO I
IL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE

SEZIONE I
Norme generali

ARTICOLO 1
(Oggetto della legge)

1. La presente legge, nell'ambito dei principi fondamentali stabiliti dalla legge 7 marzo 1986, n. 65, "legge - quadro sull'ordinamento della polizia municipale", detta disposizioni concernenti l'ordinamento del servizio di polizia municipale, al fine di assicurare su tutto il territorio regionale l'uniforme ed efficace espletamento delle funzioni di polizia locale svolte dei comuni.

2. Le disposizioni della presente legge si applicano anche per lo svolgimento delle funzioni di polizia locale di competenza delle province, delle comunita' montane e dei consorzi di enti locali, in conformita' con i rispettivi ordinamenti.

ARTICOLO 2
(Istituzione e regolamento del servizio)

1. Il servizio di polizia municipale e' la struttura organizzata di persone e mezzi che puo' essere costituita da ciascun comune per l'espletamento delle funzioni di polizia locale.

2. Il servizio puo' essere istituito qualora la dotazione di personale e mezzi assicuri il regolare svolgimento dei compiti di polizia municipale su tutto il territorio comunale, tenuto conto delle caratteristiche demografiche, morfologiche e socio - economiche del comune.

3. I comuni disciplinano il servizio di polizia municipale con proprio regolamento, in conformita' all'art. 4 della legge 7 marzo 1986, n. 65.

ARTICOLO 3
(Compiti)

1. Il Servizio di polizia municipale provvede allo svolgimento dei compiti ad esso attribuiti dalle disposizioni vigenti, che prevedono in particolare:

a) prevenire e reprimere le infrazioni alle norme di polizia locale;
b) vigilare sull'osservanza delle leggi, dei regolamenti, ordinanze e altri provvedimenti amministrativi dello stato, della regione e degli enti locali, la cui esecuzione sia di competenza del comune;
c) prestare servizio d'ordine, di vigilanza e di scorta nell'interesse dell'amministrazione di appartenenza;
d) svolgere incarichi di informazione, notificazione, accertamento e rilevazione connessi alle proprie funzioni istituzionali o comunque richiesti dalle autorita' ed uffici legittimati a richiederli;
e) vigilare sulla integrita' e conservazione del patrimonio pubblico;
f) prestare opera di soccorso nelle pubbliche calamita' o disastri, nonche' in caso di privato infortunio e collaborare ai servizi e alle operazioni di protezione civile di competenza del comune;
g) svolgere i compiti di polizia stradale attribuiti dalla legge alla polizia municipale.

2. Gli addetti al servizio di polizia municipale svolgono anche funzioni di polizia giudiziaria e funzioni ausiliare di pubblica sicurezza, nei casi e con le modalita' previste dalla legge statale.

ARTICOLO 4
(Competenza territoriale)

1. Il personale addetto al servizio di polizia municipale svolge ordinatamente le proprie funzioni nell'ambito del territorio dell'ente di appartenenza.

2. Ai sensi dell'art. 4 della legge 7 marzo 1986, n. 65, il personale stesso puo' compiere fuori dal territorio del proprio ente:

a) le missioni autorizzate per fini di collegamento e di rappresentanza;
b) le operazioni di polizia di propria iniziativa, durante il servizio, in caso di necessita' dovuta alla flagranza dell'illecito commesso nel territorio di appartenenza;
c) le missioni per soccorso in caso di calamita' e disastri o per rinforzare altri corpi e servizi in particolari occasioni stagionali o eccezionali, in conformita' agli appositi piani o accordi tra le amministrazioni interessate e previa comunicazione al prefetto.

3. I distacchi e i comandi ad altro ente sono consentiti esclusivamente per lo svolgimento di compiti inerenti alle funzioni di polizia municipale.

ARTICOLO 5
(Organizzazione del servizio)

1. Le qualifiche funzionali e le relative norme di accesso, i profili professionali, le attribuzioni, i doveri, le responsabilita' e quant'altro si riferisce ai limiti di impiego del personale addetto al servizio di polizia municipale sono determinate dal comune di appartenenza ai sensi della normativa vigente.

2. Il sindaco o l'assessore da lui delegato, nell'esercizio delle funzioni di polizia locale, impartisce le direttive, vigila sull'espletamento del servizio e adotta i provvedimenti previsti dalle leggi e dai regolamenti.

ARTICOLO 6
(Personale stagionale)

1. Per sopperire a particolari esigenze stagionali del servizio, i comuni possono procedere all'assunzione temporanea di personale in conformita' con la normativa vigente in materia.

2. I comuni stabiliscono i periodi per i quali si puo' procedere all'assunzione del personale stagionale.

SEZIONE II
Gestione associata del servizio di polizia municipale

ARTICOLO 7
(Gestione associata)

1. Piu' comuni possono accordarsi per l'istituzione e la gestione del servizio di polizia municipale in forma associata, qualora essi non dispongano di personale e mezzi sufficienti, ai sensi del secondo comma dell'art. 2, ad istituire tale servizio in forma singola o comunque qualora lo ritengano opportuno per assicurare maggiore efficienza e funzionalita' nell'espletamento delle funzioni di polizia locale.

2. In tali casi i comuni, ferma restando la facolta' di costituire appositi consorzi, possono demandare la gestione del servizio di polizia municipale alla associazione intercomunale o alla comunita' montana di cui fanno parte o provvedere mediante la stipulazione di apposite convenzioni o nelle altre forme ammesse ai sensi delle leggi vigenti.

ARTICOLO 8
(Iniziative regionali di incentivazione e promozione)

1. La regione, tenuto conto della classe di appartenenza dei comuni, promuove la gestione associata del servizio di polizia municipale, contribuendo agli oneri sostenuti dai comuni stessi,

in particolare per la formazione professionale del personale addetto al servizio.

2. I contributi di cui al precedente comma sono ripartiti annualmente dalla giunta regionale, nei limiti dell'apposito stanziamento di bilancio.

ARTICOLO 9
(Organizzazione del servizio in forma associata)

1. In caso di gestione associata, i singoli comuni interessati definiscono d'intesa tra loro:

a) le modalita' di adozione ed i contenuti essenziali del regolamento del servizio;
b) le modalita' di utilizzazione del personale e dei mezzi nel territorio di ciascun comune;
c) le modalita' di esercizio delle funzioni di cui al secondo comma dell'art. 5, da parte del sindaco di ciascun comune;
d) le modalita' della gestione amministrativa e finanziaria del servizio.

2. Ferme restando le attribuzioni dei sindaci, ai sensi del secondo comma dell'art. 5, i comuni associati possono attribuire ad uno dei sindaci stessi o ad altra autorita' dell'organismo associativo la dipendenza del servizio ai fini organizzativi e di coordinamento su tutto il territorio interessato.

ARTICOLO 10
(Altre forme di collaborazione tra i comuni)

1. I comuni, per esigenze di carattere stagionale, ricorrente o occasionale ovvero ogni qualvolta lo ritengano opportuno o necessario, possono attuare forme di collaborazione per aspetti settoriali del servizio di polizia municipale, anche istituendo apposite strutture organizzative comuni e stabilendo a tal fine le opportune intese.

TITOLO II
IL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE

ARTICOLO 11
(Istituzione del corpo di polizia municipale)

1. I comuni nei quali il servizio di polizia municipale e' espletato stabilmente da almeno sette addetti possono istituire il corpo di polizia municipale.

2. In caso di istituzione del corpo di polizia municipale, il comune tiene conto delle indicazioni di riferimento deliberate dal consiglio regionale su proposta della commissione tecnica di cui all'art. 27 ai fini della valutazione degli elementi di cui

al secondo comma dell'art. 2, ed in particolare, del numero e della densita' degli abitanti, dei flussi turistici e della popolazione non residente, dello sviluppo della rete viaria, dell'indice di motorizzazione, della quantita' degli insediamenti produttivi, nonche' di altri eventuali dati significativi.

ARTICOLO 12
(Il regolamento del corpo di polizia municipale)

1. Il regolamento del corpo di polizia municipale stabilisce:

a) l'organico del personale addetto al servizio, secondo criteri di funzionalita' e nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 11;
b) l'ordinamento del corpo, che deve prevedere di norma la presenza di un comandante, con funzioni di responsabile del corpo, di addetti al coordinamento e al controllo, di operatori;
c) il tipo di organizzazione del corpo, nel rispetto, dei principi di cui alla legge 7 marzo 1986, n. 65.

ARTICOLO 13
(Il comandante del corpo di polizia municipale)

1. Il comandante del corpo di polizia municipale dirige lo svolgimento delle attivita' di competenza del corpo, emana gli ordini e le disposizioni organizzative ed operative, nel rispetto della legislazione vigente e del regolamento di cui all'art. 12.

2. Il comandante attua le direttive impartite dal sindaco nell'ambito della propria competenza ed e' responsabile verso il sindaco stesso della organizzazione del servizio, dell'addestramento, della disciplina e dell'impiego tecnico - operativo del personale appartenente al corpo.

ARTICOLO 14
(Gestione associata del corpo di polizia municipale)

1. Piu' comuni possono istituire il corpo di polizia municipale in forma associata alle stesse condizioni di cui all'art. 11 quanto al personale complessivamente addetto.

2.
Il regolamento del corpo e' adottato secondo le modalita' deliberate dai singoli comuni associati e si conforma ai principi della legge 7 marzo 1986, n. 65 e della presente legge.

TITOLO III
FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE

SEZIONE I
Norme generali

ARTICOLO 15
(Professionalita' degli addetti al servizio di polizia municipale)

1. Il personale addetto al servizio di polizia municipale deve possedere una professionalita' adeguata alle funzioni svolte.

2. La professionalita' del personale addetto al servizio di polizia municipale e' assicurata tramite:

a) il possesso di una preparazione giuridica di base, da accertarsi in sede di procedure per l'accesso;
b) la partecipazione a corso - concorso oppure ad un corso di prima formazione durante il periodo di prova;
c) la partecipazione periodica durante il rapporto di lavoro a corsi di aggiornamento;
d) la partecipazione a corsi di specializzazione in relazione all'impiego in specifici settori operativi.

3. In particolare, in relazione a quanto previsto in materia di porto dell'arma dal quinto comma dell' art. 5 legge 7 marzo 1986, n. 65, il personale addetto al servizio di polizia municipale partecipa a periodici corsi di addestramento all'uso dell'arma, consistenti in lezioni teoriche ed esercitazioni pratiche, nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni statali in materia.

4. Gli addetti al servizio sono tenuti a partecipare ai corsi di formazione, aggiornamento e specializzazione disposti dall'ente di appartenenza.

ARTICOLO 16
(Preparazione giuridica di base)

1. La preparazione giuridica di base, di cui alla lett. a), secondo comma dell'articolo 15, concerne tra l'altro:

a) ordinamento dello stato e degli enti pubblici territoriali;
b) elementi di diritto e procedura penale;
c) legislazione principale in materia di:

1) circolazione stradale;
2) commercio, pubblici esercizi e funzioni di polizia amministrativa di cui all'art. 19 del DPR 24 luglio 1977, n. 616;
3) sanzioni amministrative;
4) urbanistica ed edilizia;
5) tutela dell'ambiente dagli inquinamenti.

ARTICOLO 17
(Periodo di prova e corso di prima formazione)

1. Durante il periodo di prova, il personale frequenta un corso di formazione al termine del quale puo' essere adibito al servizio attivo. E' consentito durante il corso l'impiego del personale in servizi sul territorio a scopo esclusivamente didattico in conformita' a quanto previsto dal programma del corso.

2. L'esito del corso di prima formazione costituisce elemento necessario di valutazione per la nomina in ruolo del dipendente.

3. In caso di assunzione tramite corso - concorso, la partecipazione allo stesso e' considerata come frequenza di un corso di prima formazione agli effetti di cui al presente articolo.

ARTICOLO 18
(Formazione del personale assunto a tempo determinato)

1. Il personale assunto a tempo determinato e' adibito al servizio attivo dopo aver frequentato un corso di formazione.

2. Il corso di formazione di cui al comma precedente non e' necessario per il personale che abbia gia' prestato anche temporaneamente la propria attivita' nel servizio di polizia municipale oppure abbia ottenuto l'idoneita' nelle prove conclusive di un corso - concorso per addetti al servizio di polizia municipale.

ARTICOLO 19
(Progressione nella carriera e corsi di aggiornamento e specializzazione)

1. La partecipazione a corsi di aggiornamento e specializzazione con valutazione finale positiva costituisce titolo valutabile per il passaggio alle qualifiche superiori.

SEZIONE II
Scuola regionale di formazione professionale

ARTICOLO 20
(Costituzione della fondazione "Scuola regionale di formazione professionale")

1. La Regione, in concorso con gli enti locali della Toscana, istituisce la fondazione "Scuola regionale di formazione professionale" che assicura la formazione e l'aggiornamento professionale del personale della polizia municipale.

2. La giunta regionale promuove le opportune intese con gli enti locali interessati e compie gli atti necessari a perfezionare la partecipazione della Regione alla istituzione e al funzionamento

della fondazione.

3. Il consiglio regionale approva lo statuto della fondazione, provvede alla nomina dei rappresentanti regionali negli organi di amministrazione ed indirizza l'attivita' di tali rappresentanti nel quadro dei principi e delle finalita' degli atti della programmazione regionale.

4. La Regione conferisce la somma di L. 100.000.000 per la costituzione del patrimonio della fondazione.

5. La Regione conferisce alla fondazione eventuali contributi per le spese di funzionamento, nei limiti delle dipsonibilita' di bilancio.

ARTICOLO 21
(Attivita' della fondazione)

1. La fondazione attua gli interventi formativi per il personale della polizia municipale di tutti i comuni della Toscana, in particolare i corsi - concorsi, i corsi di prima formazione, i corsi di aggiornamento e specializzazione, ai sensi e per gli effetti di cui rispettivamente agli artt. 17, 18 e 19.

2. La fondazione attua interventi per la formazione dei dipendenti degli enti locali diversi dai comuni, addetti allo svolgimento di funzioni di polizia locale.

3. La fondazione puo' attuare inoltre, sulla base di apposite convenzioni con gli enti interessati, interventi per la formazione del personale della Regione e degli enti locali addetto a funzioni diverse da quelle di polizia locale.

ARTICOLO 22
(Funzionamento della fondazione)

1. Lo statuto della fondazione determina le norme che regolano il funzionamento della stessa, le competenze degli organi di amministrazione e la rappresentanza degli enti fondatori in tali organi.

2. Lo statuto determina le attribuzioni del direttore della fondazione, in modo da assicurare la funzionalita' ed efficienza della gestione delle attivita' formative.

3. Per l'esercizio dell'attivita' di formazione la fondazione si avvale di docenti esterni, tramite conferimento di incarichi.

TITOLO IV
UNIFORMI, MEZZI E STRUMENTI OPERATIVI

ARTICOLO 23

(Obbligo dell'uniforme e segni distintivi)

1. Il personale addetto al servizio di polizia municipale svolge le attivita' inerenti al servizio in uniforme.

2. I regolamenti comunali possono prevedere eccezioni, consentendo il servizio in abito civile, nei casi in cui sia strettamente necessario per l'espletamento del servizio ed individuando l'organo competente a darne autorizzazione.

3. Alla uniforme devono essere aggiunti i segni distintivi del grado, attribuito in relazione alla posizione del personale all'interno dell'ente di appartenenza.

ARTICOLO 24
(Caratteristiche delle uniformi)

1. La legge regionale stabilisce le caratteristiche dell'uniforme e dei segni addetti al servizio di polizia municipale dell'intero territorio regionale.

2. Ciascun comune, nel rispetto delle caratteristiche determinate dalla legge regionale, adotta un simbolo distintivo da porre sulle uniformi del proprio personale di polizia municipale, con la denominazione dell'ente e il numero personale di matricola dell'addetto.

3. Ciascun comune provvede inoltre a fornire al personale addetto al servizio di polizia municipale una tessera di riconoscimento le cui caratteristiche sono determinate dalla legge regionale di cui al primo comma.

4. Il personale di polizia municipale, nell'espletamento delle sue funzioni, e' tenuto ad esibire la tessera di riconoscimento.

ARTICOLO 25
(Riconoscimento dei mezzi di trasporto della polizia municipale)

1. La legge regionale stabilisce le carattersitiche dei contrassegni e degli accessori nonche' il colore dei mezzi di trasporto in dotazione al servizio di polizia municipale, in modo uniforme per tutto il territorio regionale.

ARTICOLO 26
(Caratteristiche tecniche dei mezzi di comunicazione)

1. I mezzi di comunicazione in dotazione presso ciascun servizio di polizia municipale devono essere rispondenti a caratteristiche tecniche, definite con legge regionale, che ne permettano la reciproca utilizzazione in tutto il territorio regionale, anche in relazione alle attivita' di soccorso e protezione civile.

TITOLO V
COMMISSIONE TECNICA E NORMA FINANZIARIA

ARTICOLO 27
(Composizione della commissione tecnica per la polizia municipale)

1. E' istituita la commissione tecnica per la polizia municipale.

2. La Commissione e' composta da:

a) il componente della giunta regionale incaricato, con funzioni di presidente;
b) tre esperti designati dalle OOSS maggiormente rappresentative a livello regionale;
c) due esperti designati dalle associazioni professionali degli operatori di polizia municipale maggiormente rappresentative a livello regionale, di cui uno designato dalle associazioni dei comandanti;
d) tre esperti eletti dal consiglio regionale con voto limitato a 2/3;
e) il direttore della scuola regionale di formazione professionale;
f) tre rappresentanti degli enti locali designati rispettivamente dalle sezioni regionali dell'ANCI, UPI e UNCEM.

ARTICOLO 28
(Costituzione, durata in carica e funzionamento)

1. La commissione tecnica e' nominata con decreto del presidente della giunta regionale.

2. A tal fine il presidente della giunta regionale invita le organizzazioni, enti e associazioni di cui al precedente articolo, lett. b), c), f) a trasmettere le designazioni di rispettiva competenza e riceve altresi' le designazioni di cui alla lett. d).

3. La commissione ' nominata una volta pervenuti i nominativi di almeno i 3/4 dei suoi membri e
puo' essere successivamente
integrata con le stesse modalita' previste per la nomina.

4. La commissione cessa dalla carica alla scadenza di ogni legislatura.

5. Ai componenti della commissione e' corrisposto un gettone di presenza pari a Lit. 70.000 per ogni giorno di riunione.

6. Ai componenti della commissione che devono spostarsi dalla propria sede di residenza per partecipare alle riunioni o per svolgere incarichi dalla stessa attribuiti, e' corrisposto il

rimborso di cui alla LR 9 agosto 1978 n. 52.

7. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un dipendente regionale con qualifica funzionale non inferiore alla VIII.

ARTICOLO 29
(Funzioni)

1. La commissione tecnica e' organo consultivo della regione, con il compito:

a) di esprimere pareri in ordine agli atti regionali in materia di polizia municipale;
b) di formazione proposte in ordine alle iniziative che appaiono necessarie per il miglioramento del servizio di polizia municipale;
c) di studiare i problemi relativi al servizio di polizia municipale;
d) di proporre all'approvazione del consiglio regionale i dati di riferimento utilizzabili dai comuni ai fini della costituzione del corpo di polizia municipale, ai sensi dell'art. 11;
e) di verificare lo stato di attuazione della presente legge, relazionandone agli organi regionali.

ARTICOLO 30
(Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, decorrenti dall'anno 1989 si fa fronte con le disponibilita' di cui alla variazione di bilancio che segue, competenza e cassa per analogo importo:

In diminuzione
cap. 50000
Fondo globale per i finanziamento di spesa per l'adempimento di funzioni normali (spese correnti) L. 260.000.000

Di nuova istituzione
cap. 00996
Fondo di dotazione per gli interventi di cui al comma 4 dell'art. 20 della LR "Norme in materia di polizia municipale" L. 100.000.000

cap. 00997
Contributi ai Comuni e spese di funzionamento della Fondazione di cui agli artt. 8 e 20 della LR "Norme in materia di polizia municipale". L. 150.000.000

cap. 00998

Spese di funzionamento della Commissione tecnica di cui all'art. 27 della LR "Norme in materia di polizia municipale". L. 10.000.000

Totale di nuova istituzione L. 260.000.000

Agli oneri di spesa per gli esercizi successivi si fara' fronte con legge di bilancio.

ARTICOLO 31
(Norma transitoria)

1. Fino al perfezionamento della costituzione della fondazione di cui all'art. 20, i corsi di formazione e aggiornamento per l'accesso ai posti di istruttori di vigilanza, di cui al 19o comma dell'art. 5 del DPR 13 maggio 1987, n. 268, integrato dall'art. 26 del DPR 17 settembre 1987, n. 494, sono svolti dai Comuni previa approvazione del relativo programma didattico da parte della Giunta regionale.

2. A tal fine, i Comuni inviano alla Giunta regionale il programma didattico dettagliato dei corsi di cui al comma precedente che essi intendono svolgere.

3. La Giunta regionale puo' formulare osservazioni sui programmi didattici entro 30 giorni dal loro ricevimento. Trascorso tale termine senza che la Giunta abbia formulato osservazioni, i programmi presentati dai Comuni si intendono approvati.

4. I Comuni che hanno gia' istituito il servizio o il corpo di polizia municipale provvedono, ove necessario, entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, ad adeguare tali servizi o corpi alle disposizioni della presente legge.